



**CRITERI GENERALI
PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E
LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI
DELLA PROVINCIA DI VARESE PRESSO
ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 1 DEL 22.01.2016



CRITERI GENERALI

per la nomina e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso
Enti, Aziende ed Istituzioni

(art. 42 D.lgs. 267/2000, art. 14, n.3, dello Statuto)

IL PRESENTE DOCUMENTO PI
COMUNE DI N.5..... PAGINE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Ciro Maddaluno*)

ALLEGATO PV4.....
DEL22 GEN. 2016

INDICE:

1 - FINALITA', pag. 1

2 – NOMINA, REVOCA, pag. 1

3 – REQUISITI, pag. 1

4 – CANDIDATURE, pag. 2

5 - OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI, pag. 2

6 – REVOCA, pag. 3

7 – DIMISSIONI DI PERSONE NOMINATE O DESIGNATE. SURROGA, pag. 3

8 - ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI, pag. 3

1 - FINALITA'

Le presenti disposizioni mirano ad assicurare che tutte le nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'art. 42, n. 2, lett. m, D. Lgs 267/2000, e dell'art. 14, n. 3, lett. b dello Statuto, di competenza del Presidente della Provincia, siano effettuate con la garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa delle persone individuate, e del vincolo fiduciario sull'affidabilità a rappresentare gli interessi e gli indirizzi della Provincia di Varese presso i singoli enti, aziende ed istituzioni. Esse mirano altresì ad assicurare i necessari flussi informativi al fine di garantire agli organi della Provincia di avere un quadro conoscitivo aggiornato delle situazioni di tali organismi.

2 – NOMINA, REVOCA

Il Presidente provvede alla nomina ed alla designazione con apposito, proprio decreto proposto dal Dirigente dell'Area competente per materia, nel rispetto dei criteri e verificati i requisiti sotto indicati. Provvede con pari atto alla revoca, al venir meno di taluno dei requisiti richiesti o accertata la violazione di taluno degli obblighi fissati.

3 - REQUISITI

Le nomine e le designazioni competono al Presidente, sulla base dei criteri generali con questo atto espressi. Esse individueranno i rappresentanti dell'ente fra i cittadini che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale che, oltre a comprovate doti di preparazione ed esperienza, diano garanzie di obiettività e moralità pubblica.

Le nomine e le designazioni devono essere effettuate in osservanza delle condizioni di pari opportunità disciplinate dalle leggi vigenti.

L'accettazione della nomina quale rappresentante presso enti, aziende ed istituzioni dovrà essere formalmente sottoscritta, e comporta l'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione e dai presenti Criteri Generali. L'atto di accettazione, reso su modulo predisposto dal Dirigente del servizio proponente, dovrà contenere una dichiarazione autocertificata in ordine al possesso dei requisiti richiesti e all'assenza di cause ostative alla candidabilità, secondo quanto previsto dal D. Legs 31.11.2012 n. 235, compatibilità ed eleggibilità richiesti per i consiglieri, e fissate al Capo II, Titolo III del D. Lgs 267/2000 e conferibilità previsto dal D. Lgs 8.4.2013, n. 39 nonché quelli richiesti da specifiche disposizioni legislative in materia.

Detta dichiarazione è acquisita dall'Ufficio di Presidenza della Provincia. Lo stesso ufficio procederà all'acquisizione del certificato del casellario giudiziario, onde verificare l'insussistenza di cause ostative al mandato ai sensi delle normative sopracitate.

Sono esclusi dalle nomine o designazioni di cui sopra e, se nominati, decadono: a) i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni e province, salvo quanto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁽¹⁾; b) coloro che ricoprono incarichi esecutivi e di rilievo in organizzazioni politiche o sindacali, confederali o categoriali, nonché degli ordini o collegi professionali, a livello provinciale; c) coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all'interno del medesimo ente, azienda ed istituzione.

Nessuno può ricoprire contemporaneamente l'incarico di rappresentante della Provincia in più di due enti, aziende e istituzioni.

(1) TU 267 del 2000 - Art. 67 - **Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità.**: "1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di compatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

4 – CANDIDATURE

La presentazione di candidature per le nomine o designazioni avviene a seguito della pubblicazione di un avviso del Presidente all'albo pretorio on line e sul sito web della Provincia, se del caso pubblicizzato anche a mezzo degli organi di informazione locale.

Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia della carta d'identità o firmata digitalmente.

Le candidature per le nomine e designazioni possono essere presentate da tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti per le nomine stesse, con allegato il curriculum vitae.

5 - OBBLIGHI DEI RAPPRESENTANTI

Le persone nominate o designate ad una delle cariche o ad incarichi di cui al precedente art. 1, faranno pervenire al Presidente della Provincia, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina o designazione, una dichiarazione di accettazione.

Con l'accettazione della nomina / designazione, i designati dovranno altresì dichiarare di accettare:

- di assolvere al loro incarico nell'assoluto rispetto delle norme di legge e dei principi di etica, professionalità e riservatezza;
- di tenere informata la Presidenza della Provincia, anche mediante periodici resoconti, circa l'andamento della gestione sociale e l'attività del Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi almeno due volte all'anno, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio e su richiesta del Presidente della Provincia;
- di attenersi ad eventuali direttive fornite dal Presidente della Provincia in merito alle decisioni da assumere in seno al Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi – di dare altresì al Presidente della Provincia tempestiva informazione sulle più significative decisioni del Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi, con particolare riferimento a quelle da cui possano conseguire situazioni di indebitamento con possibile impatto sugli equilibri del bilancio provinciale;
- di trasmettere alla Provincia con la massima tempestività i testi dei bilanci consuntivi e preventivi prima della loro approvazione in assemblea;
- di garantire un'assidua presenza alle riunioni dell'organo di cui fanno parte;
- di intervenire, se richiesto dal Presidente della Provincia, alle sedute del Consiglio Provinciale e della Assemblea dei Sindaci e produrre la documentazione eventualmente richiesta;
- di comunicare al Settore Aziende Partecipate della Provincia i compensi eventualmente attribuiti per l'esercizio della carica entro 30 giorni dalla nomina, ovvero entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione o variazione del compenso, se successivo, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di pubblicità eventualmente previsti dalla normativa vigente nel tempo.
- che l'avvenuta nomina o designazione da parte della Provincia non comporta diritto ad alcuna remunerazione;
- il compenso del rappresentante designato è, eventualmente, unicamente quello attribuito dall'ente o azienda, sulla base delle specifiche delibere legalmente assunte.

Il rispetto delle indicazioni come sopra enunciate non libera i rappresentanti designati dalla Provincia dalle responsabilità in cui potrebbero incorrere in relazione all'espletamento dell'incarico ad essi attribuito.

6 - REVOCA

Il Presidente può revocare con apposito atto motivato il rappresentante dell'ente quando vengono meno, per qualsiasi ragione, i requisiti di cui al precedente articolo 3) e quando non siano assolti i compiti di cui all'articolo 5). In tali ipotesi verrebbero meno le premesse necessarie del rapporto fiduciario posto a fondamento delle scelte della Provincia per l'esercizio dei propri poteri e delle proprie funzioni di governo.

7 – DIMISSIONI DI PERSONE NOMINATE O DESIGNATE. SURROGA

Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare la Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale della Provincia. Il Presidente provvede alla surrogazione dei nominati o designati. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica. Per le surrogazioni, a qualsiasi titolo resesi necessarie, la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta, salvo che ricorra l'urgenza di provvedere.

8 - ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI

L'elenco generale di tutti gli incarichi conferiti sulla base degli indirizzi sopra indicati è tenuto aggiornato dal Settore Partecipazioni provinciali e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in base alle disposizioni vigenti.